



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 2/18
Lussemburgo, 11 gennaio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-673/16
Relu Adrian Coman e a./Inspectoratul General pentru Imigrări e a.

Secondo l'avvocato generale Wathelet, la nozione di «coniuge» comprende, con riferimento alla libertà di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, i coniugi dello stesso sesso

Anche se gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, essi non possono ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell'Unione rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di uno Stato non UE, un diritto di soggiorno permanente sul loro territorio

Il sig. Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, e il sig. Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano, hanno convissuto per quattro anni negli Stati Uniti prima di sposarsi a Bruxelles nel 2010. Nel dicembre 2012 il sig. Coman e il suo coniuge hanno chiesto alle autorità rumene il rilascio dei documenti necessari affinché il sig. Coman potesse lavorare e soggiornare in modo permanente in Romania con il suo coniuge. Tale domanda era fondata sulla direttiva relativa all'esercizio della libertà di circolazione¹, che permette al coniuge di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato tale libertà di raggiungere quest'ultimo nello Stato membro in cui soggiorna.

Le autorità rumene hanno tuttavia rifiutato di concedere al sig. Hamilton tale diritto di soggiorno, in particolare per il motivo che egli non poteva essere qualificato in Romania quale «coniuge» di un cittadino dell'Unione, dato che tale Stato membro non riconosce i matrimoni omosessuali.

Il sig. Coman e il sig. Hamilton hanno quindi proposto un ricorso dinanzi ai giudici rumeni contro la decisione delle autorità rumene. La Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), investita di un'eccezione di incostituzionalità sollevata nell'ambito di tale controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se al sig. Hamilton, in qualità di coniuge di un cittadino dell'Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione, debba essere concesso un diritto di soggiorno permanente in Romania.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Melchior Wathelet precisa, anzitutto, che **la problematica giuridica al centro della controversia non riguarda la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, bensì la libera circolazione dei cittadini dell'Unione**. Orbene, anche se gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone del medesimo sesso nel proprio ordinamento giuridico interno, essi devono rispettare gli obblighi loro incombenti rispetto alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione.

L'avvocato generale constata poi che la direttiva non prevede alcun rinvio al diritto degli Stati membri per la determinazione della qualità di «coniuge», cosicché **tale nozione deve essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme**. A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che la nozione di «coniuge» ai sensi della direttiva si riferisce a un rapporto fondato sul matrimonio, **pur essendo neutra rispetto al sesso delle persone interessate e indifferente al luogo in cui il matrimonio è stato contratto**. In tale contesto l'avvocato generale considera che, alla luce dell'evoluzione generale delle società degli Stati

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

membri dell'Unione nel corso dell'ultimo decennio in materia di autorizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso², la giurisprudenza della Corte³ secondo cui «il termine “matrimonio” secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa un'unione tra due persone di sesso diverso» non può più essere condivisa.

L'avvocato generale rileva altresì che la nozione di «coniuge» è necessariamente connessa alla vita familiare, che è tutelata in maniera identica dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)⁴. Al riguardo, l'avvocato generale ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha riconosciuto che, da un lato, le coppie omosessuali possono avere una vita familiare⁵ e, dall'altro, che dev'essere loro offerta la possibilità di ottenere un riconoscimento legale e la tutela giuridica della loro coppia⁶. Inoltre, la Corte EDU ha altresì ritenuto che, in materia di ricongiungimento familiare, **l'obiettivo consistente nella protezione della famiglia tradizionale non possa giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale**⁷.

In tali circostanze, l'avvocato generale esprime il parere che la **nozione di «coniuge» ai sensi della direttiva comprende anche i coniugi dello stesso sesso**. Di conseguenza, anche **una persona che ha lo stesso sesso del proprio coniuge può soggiornare in modo permanente sul territorio dello Stato membro in cui quest'ultimo si è stabilito quale cittadino dell'Unione dopo avere esercitato la propria libertà di circolazione**. Tale conclusione è valida⁸ anche per lo Stato di origine di detto cittadino, quando egli vi ritorna dopo avere soggiornato in modo permanente in un altro Stato membro in cui ha sviluppato o consolidato una vita familiare, come il sig. Coman ha fatto con il sig. Hamilton nel caso di specie.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

² Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è attualmente autorizzato in 13 Stati membri dell'Unione. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale austriaca del 4 dicembre 2017 (G 258-259/2017-9), lo sarà anche in Austria entro il 1° gennaio 2019.

³ V. sentenza della Corte del 31 maggio 2001, D e Svezia/Consiglio ([C-122/99 P e C-125/99 P](#)).

⁴ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

⁵ V. sentenza della Corte EDU del 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, § 94.

⁶ V. sentenza della Corte EDU del 21 luglio 2015, Oliari e a. c. Italia, § 185.

⁷ V. sentenza della Corte EDU del 30 giugno 2016, Taddeucci e McCall c. Italia, § 93.

⁸ Sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE.